



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE APRIGLIANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale

VIA SANTA MARIA (VICO) – Tel 0984-1930307 C.F. 80007240783 - C.M. CSIC81000R

Mail: csic81000r@istruzione.it PEC: csic81000r@pec.istruzione.it

www.icapigliano.edu

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -APRIGLIANO
Prot. 0002055 del 02/05/2022
IV (Uscita)

Ai Sigg. Genitori ed Alunni
Al Personale Docente
All'Ufficio di Segreteria
Al Sito web

Circolare n. 40

Oggetto: certificati attività sportiva

Con riferimento all'attività sportive, il Ministero della Salute distingue 3 tipologie di attività fisisportiva:

- L'attività ludico-motoria: non è richiesto il certificato medico sportivo;
- L'attività non agonistica: è obbligatorio il certificato medico sportivo;
- L'attività agonistica: è obbligatorio il certificato medico sportivo.

Attività ludico-motoria: è l'attività, individuale o collettiva, praticata da soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico, non regolamentata da organismi sportivi e comprende anche l'attività che si svolge in proprio. In pratica: per andare a nuotare in piscina, o in palestra, a correre al parco o a giocare a calcetto non è necessario il certificato medico sportivo. Tuttavia alcuni club e centri fitness così come alcune piscine e altre strutture lo richiedono come forma di tutela e assicurazione da eventuali infortuni. In questi casi è possibile richiedere il certificato medico sportivo allo specialista di medicina sportiva così come al medico di famiglia: in tal caso il certificato è a pagamento ed il prezzo può variare da regione a regione.

Attività non agonistica: sono le attività sportive svolte dai tesserati e organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FIGC, FIN, FIT, FIPAV, etc); le discipline associate (FASI per l'arrampicata sportiva, per esempio); gli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni (CSI, PGS, UISP, CUSI, etc) o gli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche (in quest'ultimo caso rientrano le attività deliberate dal nostro Istituto che si svolgono oltre l'orario scolastico). In questi casi i tesserati e gli

studenti devono presentare il certificato medico sportivo (esclusi i tesserati che non svolgono attività fisica - i dirigenti sportivi - e quelli la cui attività sportiva non implica l'impegno fisico - i giocatori di bridge della FIGB, per esempio). Il certificato medico sportivo per attività sportive non agonistiche ha validità di 1 anno; può essere rilasciato da uno specialista in medicina dello sport, da un medico di medicina generale o dal pediatra e deve contenere gli esiti di una anamnesi ed esame obiettivo, della misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo.

Attività agonistica: sono le attività sportive praticate come membri tesserati a una Federazione sportiva o Ente sportivo riconosciuti dal Coni e praticate in maniera continuata con la partecipazione regolare a gare e incontri agonistici. Il certificato medico sportivo è obbligatorio, deve essere rilasciato da uno specialista di medicina dello sport e deve prevedere esami approfonditi che attestino l'idoneità della persona alla pratica di uno sport a livello agonistico (per esempio la spirometria, l'esame delle urine, il test visivo e l'elettrocardiogramma sotto sforzo, ecc.)

Pertanto,

- a) Tutti gli studenti che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche ovvero attività sportive a livello non agonistico organizzate dalla Scuola al di fuori dall'orario di lezione nonché gli studenti che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale sono obbligati al controllo medico annuale. Detti studenti, al fine di poter esercitare le suddette pratiche sportive, devono presentare un certificato post anamnesi che comprenda anche la misurazione della pressione e un Ecg a riposo;
- b) Gli studenti che svolgono attività agonistica nella qualità di iscritti a Associazioni Sportive Dilettantistiche e tesserati a una Federazione sono obbligati a presentare un certificato medico sportivo rilasciato da uno specialista di medicina dello sport con esami approfonditi che attestino l'idoneità della persona alla pratica di uno sport a livello agonistico (in questo caso sarà cura delle ASD e non della Scuola a richiedere tali certificazioni).

I certificati relativi al punto a) devono essere redatti soltanto da medici generali, dal proprio pediatra o dal medico sportivo ed anche, ovviamente, da medici sportivi della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Si ribadisce che tale indirizzo non si applica alle attività ludico-amatoriali, alle ordinarie attività didattiche per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato dalla nota del Ministero della Salute.

Il Dirigente Scolastico

Fiorangela D'Appolito

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993